



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 52344/2009

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove addì 04 (quattro)

del mese di Giugno alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | A |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | A |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il VICE PRESIDENTE CASTAGNOLI MAURIZIO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 279

COMUNE DI SAN MAURO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PROGETTO UNITARIO DI INTERVENTO - COMPARTO D2.1 STRADA PROVINCIALE N. 10 VIA CAGNONA. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART.12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di San Mauro Pascoli di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008, ai sensi dell'art. 12 del decreto citato, "Piano Urbanistico Attuativo – Progetto Unitario di Intervento - Comparto D2.1 Strada Provinciale n. 10 Via Cagnona", trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 18.03.2009 (agli atti con prot. n. 26751 del 18/03/2009);

Dato atto che, in data antecedente, il Piano in oggetto è stato trasmesso a questa Amministrazione per l'espressione del parere ai sensi art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), richiesta acquisita agli atti con prot. prov.le n. 3209 del 16.01.2009.

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*", che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- il comma 2, lett. a) del suddetto art. 6 stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica *i piani ed i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione [...] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo*;
- che, ai sensi del comma 3, per i piani e programmi di cui al comma 2 sopra citato, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi del medesimo comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12;
- la Provincia, ai sensi della L.R.9/08 (art. 1, commi 1 e 4), è individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs.152 del 2006, per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane;

CONSTATATO:

Gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto:

- Il Piano Urbanistico Attuativo si riferisce ad un progetto Unitario di Intervento per la definizione dell'assetto urbanistico della zona D2.1 (comparti a e b) lungo la Via Cagnona, in prossimità della S.S. n. 16 Adriatica, nella frazione di San Mauro Mare. Esternamente il Piano confina con i Comuni di Savignano (ad ovest) e di Bellaria (ad est);
- Tale zona D2.1 è classificata dal PRG del Comune di San Mauro Mare come "Zona

Turistica Integrata” e, con successiva variante n. 4 (adottata con deliberazione n. 27 del 28.04.2004 ed approvata dal Comune con deliberazione n. 29 del 03.05.2006) è stata suddivisa nelle due sottozone a) e b);

- La sottozona D2.1a è già stata oggetto di pianificazione attuativa, con piano approvato dal Comune con deliberazione del C.C. n. 23/1999, non operante in quanto mai sottoscritta la convenzione urbanistica: la sottozona D2.1b, invece, è destinata a insediamenti urbanistici di nuovo impianto, regolati all’art. 27 del PRG.
- Il medesimo art. 27 del PRG prescrive che in caso di variante al PUA già approvato sia formato un Piano Urbanistico Attuativo relativo alla Zona D2.1 nel suo complesso e cioè relativo a tutte le sottozone, con le seguenti funzioni: commerciali(C), Servizio (S), direzionali e terziarie(D). I parametri quantitativi sono quelli del comma 2 del medesimo articolo: Ut pari a 5.000 mq./HA di cui 3.000 mq. di S.U sono destinati a funzioni commerciali. Il nuovo assetto urbanistico, secondo le NTA, deve definire le quantificazioni e le localizzazioni delle aree di urbanizzazione generale, primaria, secondaria, il verde attrezzato sportivo, le modalità della loro attuazione congiunta a carico dei soggetti attuatori.
- Il presente Piano propone, quindi, una sistemazione urbanistica complessiva delle due sottozone, su una complessiva Superficie Territoriale di 94.980 mq. (di cui 54.463 nel comparto D1a e 40.517 nel comparto D1b), sulla quale vengono insediati 25.500 mq. di SUL, così ripartita:
 - un “Garden” di mq. 3000 avente funzione commerciale, con annesso deposito di circa 1000 mq., sviluppato su un piano (zona D1a);
 - un Centro Direzionale e Terziario avanzato di circa 4000 mq., sviluppato su 4 piani (zona D1a);
 - un Albergo/Motel (circa 100 stanze) di 3500 mq. (zona D1a);
 - un centro commerciale Out-let per una SUL max di 14.000 mq. su due piani con circa 70 negozi e servizi vari annessi (D1b);
 - Parcheggio pubblico di 23.700 mq. e parcheggio pertinenziale per 9.472,85 mq. per un totale di 1000 posti auto.
 - Le aree a verde pubblico sono pari a circa 15.800 mq. di cui 2823 sono da reperire fuori comparto. E’ previsto il trasferimento e il rifacimento dell’attuale attrezzatura sportiva presente all’interno della zona D2.1 all’interno del perimetro di comparto, prevedendo due campi da calcio con tribuna e servizi;
 - L’assetto complessivo poggia su una infrastrutturazione viaria prossima allo svincolo sull’Adriatica. L’accesso all’area è previsto da una rotonda sulla Via Cagnona che disimpegna l’insediamento IPER Rubicone nel Comune di San Mauro. Dall’accesso primario si sviluppa tutta la viabilità interna alla zona con realizzazione di 5 rotonde.

Dato atto che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti;

Dato atto, inoltre, che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame il Comune ha ritenuto di proporre, trasmettendone direttamente la documentazione, come soggetti competenti in materia ambientale l’AUSL di Cesena e l’ARPA; il parere è espresso con riferimento al protocollo tra azienda AUSL di Cesena e A.R.P.A., quindi con unica nota da parte di A.R.P.A. prot. n.PGFC/2009/4041 del

09.04.2009).

Tale parere esclude la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS, come di seguito riportato:

In merito all'oggetto, esaminato l'elaborato presentato, considerato che l'intervento previsto nell'area, centro commerciale/direzionale e parcheggi, ai sensi sia del DLGS 3/4/2006 n. 152, sia della L.R. 18/5/1999 n. 9 è da assoggettare al procedimento di verifica (screening) si ritiene che l'intervento non necessiti di essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Si formulano le seguenti prescrizioni:

- 1. L'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e dovrà essere verificata l'effettiva capacità di trattamento;*
- 2. Considerata la vicinanza alla costa, vista la DGR 14/2/2009, al fine di contenere l'inquinamento delle acque superficiali, si ritiene vada prevista la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia delle aree a parcheggio;*
- 3. Considerato che nell'area è presente un edificio di rimessaggio veicoli e relativo distributore carburanti andranno svolte verifiche al fine di accertare le CSC di cui al Titolo 5 Parte 4 del Dlgs 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche;*
- 4. Considerata l'estensione dell'intervento, al fine di contenere l'uso della risorsa acqua, si ritiene vada prevista la raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture per poi l'utilizzo a scopo di irrigazione delle aree verdi.*

CONSIDERATO

A. Conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il Piano proposto presenta contenuti in contrasto con la strumentazione urbanistica provinciale e comunale. Le tipologie e le dimensioni delle strutture commerciali previste fuoriescono dalle competenze della stessa pianificazione comunale, essendo materia di valutazione e previsione della Provincia, in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si fa presente, infatti, che in sede conclusiva di “*Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovramunale*”, tenutasi ai sensi della L.R. 14/1999, in data 21 marzo 2000, il Comune di San Mauro rilevava la già prevista struttura medio grande extraalimentare Ex-Simir, mentre veniva assegnata dalla Conferenza la previsione di una medio-grande struttura di vendita extralimentare di 2.950 mq. a San Mauro Mare e una grande struttura mista di 3.000 mq. (Ex Arca). Nel successivo iter di formazione del P.T.C.P. su richiesta del Comune, la previsione della della medio-grande struttura di vendita di 2.950 mq. è stata spostata dall'Ex-Geo, nella zona D2.1 in esame.

Il medesimo P.T.C.P. approvato, inoltre, rimandava ad un eventuale studio ed approfondimento, le proposte di nuove previsioni di strutture commerciali specializzate ed integrate al distretto calzaturiero, nella tipologia dell'out-let, proposta da sviluppare comunque tramite Accordo di Programma.

Sotto il profilo urbanistico, pertanto, il piano non risulta conforme, in quanto risulta ammissibile una sola medio-grande struttura di vendita fino a massimo 2.950 mq. di superficie di vendita, proveniente dal trasferimento sopra ricordato. Oltretutto il piano di che trattasi è conformato quale semplice strumento attuativo, senza definire o proporre elementi di variazione della strumentazione urbanistica e/o territoriale. Va infine

evidenziato che il Piano non presenta un'adeguata e completa trattazione degli aspetti urbanistico-commerciali introdotti.

Per tali motivazioni, facendo riferimento alla L.R. 20/2000, lo strumento in esame è da ritenersi improcedibile.

B. Aspetti procedurali ex D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008

Premesso quanto evidenziato in merito alla conformità del presente strumento urbanistico, il piano, dati gli oggetti contenuti, costituisce il quadro di riferimento per progetti di cui all'allegato IV del D.lgs. 1452/2006 che defisce l'elenco dei progetti da sottoporre a "screening" secondo le procedure di VIA regionali; il caso ricadrebbe, infatti, al punto 7, lett. b di detto allegato, proponendo un centro commerciale ed un parcheggio di uso pubblico superiore ai 500 posti auto.

Tale circostanza, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 richiamato in premessa, comporta una procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Né, d'altro canto, la superficie territoriale impegnata e le attività proposte possono far ritenere applicabile il comma 3, laddove si ammette la possibilità di una preventiva verifica di assoggettabilità per sole "piccole aree a livello locale". La verifica di assoggettabilità proposta, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs., pertanto non è adeguata al tipo di procedimento e di valutazioni necessarie, con ciò contraddicendo, peraltro, anche quanto indicato nel parere di A.R.P.A., che ne esclude la sottoposizione a VAS in virtù della procedura di "screening".

Ritenuto, pertanto, che i presupposti evidenziati ai soprastanti punti A e B rendano il presente piano improcedibile ravvisandone:

- profili di illegittimità nella non conformità urbanistico-territoriale alla strumentazione vigente;
- la necessità che i suoi contenuti presuppongano una procedura di VAS.

Dato atto

- che in data 18.05.09, con prot. n. 48393, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che ad oggi, anche a seguito di sollecito in data 21.05.2009, non risulta pervenuto alcun riscontro sulla proposta da parte dell'Autorità suddetta;

Visto il parere espresso da A.R.P.A., sopra riportato;

Ritenuti congrui i tempi trascorsi per la formulazione finale della proposta da sottoporre alla Giunta Provinciale;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico l'esito della presente richiesta di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare il “Piano Urbanistico Attuativo – Progetto Unitario di Intervento - Comparto D2.1 Strada Provinciale n. 10 Via Cagnona”, difforme dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e, in quanto tale, improcedibile;
- 2) Di dichiarare la presente verifica di assoggettabilità improcedibile, ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 156/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- 3) Di invitare l’Amministrazione Comunale a riconsiderare integralmente la natura urbanistico-ambientale del piano attuativo in esame al fine di ricondurlo entro i limiti previsti dall’ordinamento vigente;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Comune di San Mauro Pascoli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
